

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO “TINTORETTO 500”,  
CHE SI SVOLGERA’ DAL 7 SETTEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019  
PRESSO LA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, SEDE DI  
PALAZZO DUCALE E PRESSO LE GALLERIE DELL’ACCADEMIA A  
VENEZIA**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSE**

- La Fondazione Musei Civici di Venezia sta organizzando una mostra che si svolgerà dal 7 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 nell’ambito delle celebrazioni del Cinquecentenario della nascita del Tintoretto, dedicata alla produzione del periodo maturo dell’artista;
- Le Gallerie dell’Accademia di Venezia stanno organizzando una mostra distinta che si svolgerà ugualmente dal 7 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 nell’ambito delle celebrazioni del Cinquecentenario della nascita del Tintoretto, dedicata alla giovinezza dell’artista e al contesto in cui si formò il suo stile;
- al fine di abbattere i costi di organizzazione delle rispettive mostre (servizio di trasporto, imballaggio, disimballaggio, montaggio e smontaggio delle Opere e di gestione degli accompagnatori e delle pratiche doganali e Belle Arti e quanto altro sia necessario), La Fondazione Musei Civici e le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno deciso di procedere con un affidamento unitario;
- le Gallerie hanno delegato la Fondazione di occuparsi dello svolgimento delle procedure operative necessarie all’affidamento del servizio in oggetto; pertanto, la Fondazione indirà e gestirà un procedimento di gara per l’affidamento del servizio relativamente ad entrambe le mostre sopra descritte;
- Si precisa che la presente procedura di gara darà esito alla stipula di due contratti separati tra l’Aggiudicatario e ciascun Committente.  
Le obbligazioni in capo a ciascun contratto resteranno separatamente responsabilità dei Committenti, escludendo qualsiasi forma di responsabilità solidale
- Il Responsabile del Procedimento (RP) è il dott. Mattia Agnetti, Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. Per la fase di esecuzione del contratto potranno essere nominati separatamente i Direttori di Esecuzione dei Contratti (DEC) relativamente a ciascuna commessa.

Palazzo Ducale
Museo Correr
Torre dell’Orologio
Ca’ Rezzonico Museo del Settecento Veneziano
Museo di Palazzo Mocenigo
Casa di Carlo Goldoni
Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Palazzo Fortuny
Museo di Storia Naturale
Museo del Vetro
Museo del Merletto

## **ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto, imballo e disimballo montaggio ed appendimento, smontaggio e ritorno delle opere ai luoghi originari, gestione accompagnatori, pratiche doganali e Belle Arti delle Opere d'arte da esporre in occasione delle mostre legate al progetto "Tintoretto 500", che si svolgeranno dal 7 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 presso la Fondazione Musei Civici di Venezia, sede di Palazzo Ducale e presso le Gallerie dell'Accademia a Venezia.

Le specifiche tecniche del servizio di cui al presente contratto sono disciplinate dal Capitolato Speciale.

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto di servizi decorre dalla data del verbale di avvio o dalla data di firma del contratto e sino al compimento di tutte le attività necessarie a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il servizio dovrà in ogni caso essere avviato entro e non oltre il 20 agosto 2018.

## **ART. 3 VALORE DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta è pari ad € 366.000,00 (trecentosessantaseimila/00) oltre a oneri fiscali e € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.500,00 per Fondazione Musei Civici e euro 1.500,00 per Gallerie dell'Accademia).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La spesa relativa all'appalto è finanziata per la parte relativa alla mostra a Palazzo Ducale da fondi di bilancio della Fondazione Musei Civici di Venezia, mentre per la parte relativa alla mostra presso le Gallerie dell'Accademia, ai fondi ad esse pertinenti.

La suddivisione dei servizi di pertinenza della Fondazione e dell'Accademia sono evincibili dalla Scheda generale dei trasporti e dalla Scheda di offerta e sarà compito dell'aggiudicatario dettagliare tali costi rendendo riconducibili le singole voci alla competenza dei singoli Committenti.

## **ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento del servizio avviene mediante procedura aperta.

In relazione alle caratteristiche del servizio oggetto del contratto, la migliore offerta viene selezionata con il criterio **del minor prezzo** di cui all'art. 95, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 in quanto le condizioni del mercato del prestito di opere d'arte sono talmente precise e dettagliate da non lasciare spazio ad ulteriori valutazioni di tipo tecnico: i prestatori, infatti, impongono caratteristiche e peculiarità ben determinate (trasfuse nelle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto) per le condizioni di cura, trasporto e custodia

delle opere, altrimenti non concedibili in prestito. Tale circostanza consente di ritenere quale unico criterio discriminante il solo criterio del prezzo

## **ART. 5 GARANZIA PROVVISORIA**

**5.1** - I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia provvisoria di € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00), pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, cinquanta per cento, nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio il concorrente deve presentare copia della certificazione, di cui sopra.

In caso di cumulo con ulteriori riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve provvedere alla costituzione di apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

**5.2** - A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre all'impegno di inserire nella garanzia definitiva la rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, rinunciando così alle facoltà conferite

dal 1945 c.c

**5.3** - Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la polizza o la fideiussione bancaria devono essere tassativamente intestate e sottoscritte a/da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

#### **ART. 6 - AVVALIMENTO E SUBAPPALTO**

- **AVVALIMENTO:** Ai sensi dell'art. 146 c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

- **SUBAPPALTO:** Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e, in particolare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

#### **ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto i soggetti elencati nell'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale indicati dal disciplinare di gara.

Per partecipare alla gara, i soggetti di cui al punto precedente devono possedere i seguenti requisiti:

##### **7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE, MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80, D.LGS. N. 50/2016):**

**7.1.1** Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto:

**a)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 *(con riferimento al presente paragrafo, qualora vengano richiamati degli articoli, senza l'indicazione della norma a cui si riferiscono, leggasi: D.Lgs n. 50/2016)*, per uno dei seguenti reati:

**a. a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

**a. b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

**a. b bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile

**a. c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**a. d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

**a. e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

**a. f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

**a. g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**b)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le suddette esclusioni vanno disposte se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**c)** Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**d)** Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico le seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

**d.a)** la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

**d.b)** l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

**d.c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

**d.d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

**d.e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**d.f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d.f - bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

d.f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

**d.g)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

**d.h)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

**d.i)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

**d.l)** l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**d.m)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

## **7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016):**

### **7.2.1 I concorrenti alle gare,**

a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

b) se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in

uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

### **7.3 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016):**

**7.3.1** fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) nell'ultimo triennio (2015-2017).

### **7.4 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016):**

**7.4.1** Elenco dei principali servizi (almeno n. 3, di cui uno comprensivo di un trasporto acqueo) dai quali emerga l'esperienza maturata nel settore oggetto della gara nel triennio precedente la gara (2015-2017). Nell'elenco devono essere indicati i destinatari, gli importi e le date dei servizi.

L'esperienza viene comprovata, su richiesta della Stazione Appaltante, da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni e dai soggetti committenti.

**7.4.2** I concorrenti devono aver effettuato servizi analoghi (analoghi nei termini descritti dal capitolato speciale all'art. 2) a quanto previsto nella presente procedura negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per un valore complessivo non inferiore ad € 350.000,00 riferiti ad un unico contratto.

**7.4.3** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Si precisa che la mandataria o l'impresa consorziata che detiene i requisiti nella misura maggioritaria deve obbligatoriamente possedere il requisito indivisibile di cui al 7.4.3. (unico contratto del valore di 350.000 euro).

I concorrenti che si raggruppano ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs 50/2016 devono, **a pena di esclusione**, presentare offerta con le modalità prescritte dal medesimo articolo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, **a pena di esclusione** dalla gara dell'impresa stessa e del raggruppamento o consorzio.

Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario, sempre con la medesima composizione.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora formalmente costituiti.

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti di gara dichiarata in sede di gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, anche considerati gli stringenti tempi tecnico-organizzativi.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, deve, a pena di esclusione, essere allegata copia del mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento o consorzio.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, deve, a pena di esclusione, essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura al soggetto, espressamente indicato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione di partecipazione.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara sarà soggetta a verifica in caso di aggiudicazione e, in ogni caso, potrebbe essere oggetto di verifiche a campione.

## **ART. 8 - SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, è obbligatorio un sopralluogo presso i luoghi dove saranno adibite le mostre a Venezia, entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza delle presentazioni dell'offerta (**termine tassativo** al fine di essere ammessi alla gara).

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, via PEC all'indirizzo [fmcvenezia@legalmail.it](mailto:fmcvenezia@legalmail.it), una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dai Committenti data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

**Al termine dei sopralluoghi verranno rilasciati i certificati di sopralluogo da inserire nella Busta A: Documentazione Amministrativa, pena l'esclusione dalla procedura.**

#### **ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Gli operatori economici concorrenti dovranno far pervenire presso la sede della Fondazione Musei Civici di Venezia Palazzo Ducale San Marco, n. 1 la propria offerta con le garanzie e nel rispetto delle modalità fissate dal disciplinare di gara e dal capitolato, compresi i relativi allegati, entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 18 giugno 2018**. Il plico contenente l'offerta e le buste interne dovranno essere sigillati e controfirmati su ogni lembo di chiusura in modo tale da attestarne l'integrità e l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il plico dovrà contenere due buste:

- La busta "A" relativa alla documentazione amministrativa
- La busta "B" relativa all'offerta economica

#### **A) COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta "**Documentazione Amministrativa**", deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

**A.1 - Istanza di ammissione alla gara** e annessa **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** resa nelle forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere come da fac-simile allegato al presente disciplinare (**allegati A e A1**), redatti in lingua italiana, indirizzata alla Fondazione Musei Civici di Venezia e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente attestante:

- a) I dati del legale rappresentante;
- b) I dati del soggetto concorrente;
- c) La richiesta di essere ammessi alla procedura aperta con indicazione dell'oggetto della gara;
- d) L'indicazione di partecipazione come soggetto singolo, in raggruppamento o consorzio;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti a pena di esclusione per l'ammissione alla gara.

Nel caso di raggruppamento o consorzio Ordinario di Concorrenti o GEIE non ancora costituito:

- ciascuno dei soggetti che formeranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE deve presentare l'istanza di cui all'allegato A e le relative dichiarazioni sostitutive sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- La dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato A1 deve essere presentata, debitamente sottoscritta, da tutti i soggetti indicati nel presente disciplinare e nel medesimo allegato A1;

**A.2 - in caso di ATI, consorzio o GEIE già costituito:**

**MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza (in originale o copia autenticata) conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura

privata autenticata nel caso di ATI già costituite, ovvero **ATTO COSTITUTIVO** (in originale o copia autenticata) in caso di consorzio o di GEIE.

**A.3 - in caso di ATI, consorzio o GEIE non ancora costituito:**

**DICHIARAZIONE** sottoscritta da ciascuno dei componenti l'ATI, il consorzio o il GEIE con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**A.4 - Copia del Capitolato Speciale**, firmato dal legale rappresentante in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni e delle condizioni in esso contenute.

**A.4 - Garanzia provvisoria**, come previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare comprendente l'impegno del fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario come previsto dall'art. 5.2 del presente disciplinare, con le particolari clausole ivi indicate.

**A.5 - Certificati di avvenuto sopralluogo** rilasciati dai Committenti.

**A.6 - La Scheda Generale dei Trasporti**, firmata dal legale rappresentante in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni e delle condizioni in essa contenute.

***Si segnala che la Scheda Generale dei Trasporti non è allegata alla documentazione pubblicata sul sito del Committente, ma verrà consegnata ai soggetti interessati a presentare offerta, che ne faranno formale richiesta alla Stazione Appaltante a mezzo PEC all'indirizzo: [fmcvenezia@legalmail.it](mailto:fmcvenezia@legalmail.it).***

## **B) COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La busta, denominata "**Offerta economica**", deve contenere, a pena di esclusione:

**B.1 - L'offerta economica**, redatta esclusivamente come da fac-simile allegato al presente disciplinare (**Allegato B**), sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di ATI l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun componente dell'ATI.

L'offerta economica deve riportare sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza è ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante) i prezzi unitari offerti in gara e suddivisi per Sede della Mostra e per provenienza delle opere, oltre che il ribasso unico, espresso in percentuale, sul corrispettivo complessivo che la Stazione Appaltante pone a base di gara, pari ad € 366.000,00 (trecentosessantaseimila/00) oltre a oneri fiscali e € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.500,00 per Fondazione Musei Civici e euro 1.500,00 per Gallerie dell'Accademia), che restano a disposizione dei Committenti. Il ribasso unico percentuale ed il prezzo determinato dall'applicazione del ribasso devono essere indicati con due soli decimali oltre la virgola. Deve essere altresì indicato la parte di costo della manodopera relativa al presente affidamento e della sicurezza specifica aziendale rispetto al prezzo offerto.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo.

Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara da parte dei soggetti concorrenti.

**B.2** – L'offerente dovrà predisporre un **documento riassuntivo** indicando la previsione dei costi di viaggio pernottamento e diaria in andata e ritorno degli accompagnatori. **Questo documento dovrà essere inserito a corredo della Busta Economica**, ma non rientra nella valutazione dell'offerta economica.

#### **ART. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni prodotte, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 11 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Nella procedura aperta, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. E' altresì differito, in relazione alle offerte e al procedimento di verifica dell'anomalia, fino all'aggiudicazione. Per i casi di esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione, si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 12 – APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO**

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica, presso gli uffici della Fondazione Musei Civici di Venezia, in Palazzo Ducale, San Marco 1, il giorno **18 giugno 2018 alle ore 14:00**. Si procederà con l'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara.

Nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante o

suo delegato per ciascun concorrente, che verrà identificato prima dell'inizio di ogni seduta. Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata.

Dopo avere esaminato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, verrà definito l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi alla fase successiva di gara, salvo il ricorso al soccorso istruttorio.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è pubblicata sul sito [www.visitmuve.it](http://www.visitmuve.it) nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

Nella medesima seduta, se possibile, o nella successiva si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Verranno valutate **eventuali anomalie delle offerte**. In ogni caso potrà, essere richiesto ai soggetti partecipanti alla gara di fornire, se necessario, ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi, come previsto dall'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante provvederà poi all'aggiudicazione.

In caso di parità di offerta a ribasso riportato tra due o più concorrenti, si aggiudica in base a pubblico sorteggio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, può essere disposto l'avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dall'Ufficio competente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione che l'Ufficio stesso provvederà a richiedere ai fini della stipula del contratto.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvisto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le norme che disciplinano sia il settore specifico sia la procedura di gara, l'affidamento viene revocato immediatamente, senza che il soggetto abbia nulla a che pretendere dai Committenti, né possa avanzare domande di risarcimento del danno, e viene affidato al secondo classificato.

Nessun compenso viene riconosciuto alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno acquisiti al patrimonio archivistico dei Committenti.

### **ART. 13 PUBBLICAZIONI**

Il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati sono pubblicati, sul sito Internet: [www.visitmuve.it](http://www.visitmuve.it).

La Scheda Generale dei Trasporti non verrà pubblicata, ma sarà comunicata

solo ai soggetti interessati a presentare offerta, che ne faranno formale richiesta inviando una pec all'indirizzo: [fmcvenezia@legalmail.it](mailto:fmcvenezia@legalmail.it).  
Il presente disciplinare viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di Venezia.

#### **ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni. L'aggiudicatario ha diritto di recedere dal contratto se la stipulazione non avviene nel termine indicato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non può essere stipulato se non sono decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza.

In caso di urgenza, la Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario di dare esecuzione al contratto anche prima della relativa stipulazione. In tal caso l'aggiudicatario è obbligato ad intraprendere l'esecuzione anche nelle more dalla stipulazione del contratto.

In caso di mancata conclusione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza.

#### **ART. 15 TRATTAMENTO DATI**

Il trattamento dei dati raccolti con la procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e pertanto, con la presentazione della offerta, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le finalità connesse al processo di scelta dell'aggiudicatario del contratto nel rispetto del Dlgs 50/16 (Codice dei contratti pubblici).

La mancata concessione all'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente articolo comporta l'impossibilità ad ammettere il concorrente alla gara.

Parimenti, le ditte acconsentono al trattamento e alla comunicazione a terzi dei dati per le finalità inerenti alla stipula del contratto, nel caso risultassero aggiudicatari. La mancata comunicazione degli ulteriori dati che verranno richiesti per la stipula del contratto ha come conseguenza la revoca dell'aggiudicazione.

I dati potranno essere comunicati a terzi, partecipanti alla gara, previa richiesta di accesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ms.ii. (artt. 22 e seguenti) e dell'art. 53 del codice dei contratti pubblici. A tale proposito, nell'Allegato A

viene esplicitamente richiesto il consenso preventivo al trattamento dei dati in materia di accesso

Se questo non viene prestato in via preventiva, la Fondazione Musei Civici di Venezia si riserva di richiedere specificatamente il consenso una volta che pervengano richieste di accesso nel corso della gara, preso atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs 50/2016, sono tassativamente previste le ipotesi in cui è possibile escludere il diritto di accesso.

In ottemperanza al regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, per quanto concerne i dati delle persone fisiche il *titolare* del trattamento è la Fondazione musei civici Venezia.

Il *responsabile* del trattamento è il Responsabile del Procedimento per la presente di gara, il Dottor Mattia Agnetti.

Il trattamento dei dati personali nella presente gara (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo necessario ad espletare tutti gli adempimenti di cui al presente disciplinare di gara, comprensivo dei controlli in merito all'esecuzione del contratto per l'aggiudicatario.

Al responsabile del trattamento, all'indirizzo [fmcvenezia@legalmail.it](mailto:fmcvenezia@legalmail.it), l'interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti (rettifica/cancellazione dei dati/limitazione del trattamento /opposizione all'utilizzo per uno specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi in materia, tra cui, specificatamente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

In ogni caso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed è possibile solo nell'eventualità in cui sia concessa dalle norme di legge.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le norme di cui al regolamento 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale (appena questa sarà istituita ai sensi dell'art. 51, comma IV del regolamento 2016/679), segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ed, in ogni caso, una segnalazione al Comitato europeo per la protezione dei dati.

#### **ART. 16 CHIARIMENTI**

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo e-mail [fmcvenezia@legalmail.it](mailto:fmcvenezia@legalmail.it), entro e non oltre 7 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta.

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito della Fondazione Musei Civici di Venezia: [www.visitmuve.it](http://www.visitmuve.it).

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Dot. Mattia Agnetti



Allegati:

- Allegato A: Schema Istanza ammissione alla gara e Dichiarazione Unica
- Allegato A1: Schema Dichiarazione sostitutiva
- Allegato B: Schema offerta economica